

## **Da ambulatorio a studio**

*Sono un medico specialista in fisioterapia e titolare di un ambulatorio fisioterapico. Attualmente l'ambulatorio è autorizzato per attività di riabilitazione di cui è direttore sanitario altro professionista.*

*Cortesemente Le chiedo se, rimuovendo la direzione sanitaria e commutando la struttura da ambulatorio a studio professionale, io possa svolgere la mia attività di fisiatra utilizzando personalmente, qualora sia ritenuto necessario, le seguenti apparecchiature che sono attualmente presenti nella struttura:*

*apparecchiatura di ultrasuoni;*

*apparecchiatura di infrasuoni;*

*apparecchiatura di elettroterapia polivalente (comprendendo tens , elettrostimolazione, ionoforesi e/o correnti di caratteristiche differenti );*

*apparecchiatura di infrarossi;*

*Le chiedo inoltre se sia possibile utilizzare sempre in prima persona e senza assistenza di alcun collaboratore le apparecchiature non collegate a rete essenzialmente rappresentate da apparecchiature di tens ed elettrostimolazione muscolare.*

*La sua risposta è per me molto importante in quanto sarei intenzionato a chiedere la revoca dell'autorizzazione alla struttura complessa con passaggio a studio professionale che non necessita secondo le attuali normative né dell'autorizzazione né dell' obbligo di avere una direzione sanitaria. Quindi riassumendo vorrei poter svolgere all'interno della struttura attività di pertinenza della specialità di fisioterapia (visita medica, manipolazioni manu-medica) e saltuariamente attività fisioterapiche con la strumentazione che Le ho riferito. Le invio distinti saluti e anticipatamente La ringrazio.*

### **Risponde il dott. Antonino Addamo.**

Lo studio professionale viene definito come la sede privata o personale di esercizio dell'attività professionale del sanitario, o dei sanitari in caso di studio associato, in cui è prevalente l'attività professionale rispetto all'attività imprenditoriale, pertanto:

- Se l'organizzazione della struttura sanitaria non è prevalente sull'attività professionale del sanitario ovvero se l'attività imprenditoriale che si desume dalla complessità della struttura, dal personale addetto all'attività e dalle attrezzature impiegate è secondaria all'attività del professionista, nulla osta alla trasformazione della struttura complessa in studio professionale.

- Per quanto riguarda l'autorizzazione regionale all'attività sanitaria (DLgs 502/92, DGR 327/04), non rientrando la fisioterapia tra le procedure chirurgiche, il sanitario dovrà vagliare se l'attività in oggetto può comportare "un rischio per la sicurezza del paziente", se la valutazione è negativa lo studio non è soggetto ad autorizzazione, in caso contrario l'autorizzazione andrà richiesta.

- I dispositivi medici citati, sono definiti come elettromedicali, possono essere utilizzati dal sanitario personalmente o da personale che ne abbia i titoli senza che questo influisca sulla natura della struttura a meno che le apparecchiature non siano tali (come detto nel primo punto) da fare rientrare la struttura sanitaria in una attività di impresa. La tipologia degli elettromedicali determina la classificazione dal punto di vista elettrico dei locali. Resta inteso che in qualunque caso devono essere eseguiti i controlli e le manutenzioni di legge sia sugli strumenti che sull'impianto elettrico.